

90.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2220	Nomine ministeriali (Comunicazione)	2220
Atti di procedimenti civile e penale (Annunzio della trasmissione ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	2219	Parlamento europeo (Trasmissione di documento)	2220
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	2220	Proposta di legge n. 2616:	
Disegno di legge n. 2372:		(Articoli da 1 a 10)	2209
(Articoli)	2165	(Emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9)	2209
(Emendamenti e subemendamento)..	2166, 2181	(Ordini del giorno)	2213
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	2220	Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	2218
Missioni vevoli nella seduta del 6 novembre 1996	2218	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2219
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	2218
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2219

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)***

—————

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Rapporto di lavoro a tempo parziale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro trenta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intendesvolgere. L'amministrazione può, entro il predetto termine, motivatamente negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione

alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

4. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per l'80 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 10 per cento è destinata alla costituzione di uffici ispettivi secondo le modalità che saranno definite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota pari al 10 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati costituiscono ulteriori economie di bilancio.

5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo se non autorizzato, nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa, dalle amministrazioni di appartenenza. La

richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

6. La violazione del divieto di cui al comma 5, nonché la mancata comunicazione di cui al comma 3, costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

7. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 5 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

6. 48. (5. 32).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli, con le seguenti: dal III al VI livello professionale.

Segue compensazione n. 2

6. 49. (5. 73).

Bono, Armani.

Al comma 2, dopo la parola: qualifiche aggiungere la seguente: funzionali.

Segue compensazione n. 3

6. 50. (5. 59).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: fino alla VII qualifica funzionale.

Segue compensazione n. 3

6. 51. (5. 60).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sopprimere, le parole: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. 52. (5. 14).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro trenta giorni dalla domanda, nella quale è indi-

cata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, motivatamente nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, per il personale tecnico iscritto ad albi professionali, per quello addetto ai centri elaborazione dati e per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa, e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. 53. (5. 22).

Bicocchi, Villetti

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: automaticamente entro trenta giorni, con le seguenti: entro sessanta giorni.

*** 6. 54.** (5. 74).

Armani, Bono.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.

*** 6. 80.**

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: può, entro il predetto termine,

motivatamente negare con le seguenti: , entro il predetto termine nega.

6. 55. (5. 13).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola può con la seguente: deve.

6. 56. (5. 67).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasformazione del rapporto, aggiungere le seguenti: per esigenze di servizio.

6. 57. (5. 77).

Armani, Bono.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: l'attività con le seguenti: l'eventuale attività.

6. 58. (5. 82).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

6. 81.

La Commissione.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti: con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale.

6. 59. (5. 33).

Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

6. 85.

Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole, da: per l'80 per cento economie di bilancio *sino, a:* Una quota pari al 10 per cento è destinata *con le seguenti:* per il 50 per cento economie di bilancio. La restante quota del 50 per cento.

6. 60. (5. 10).

Garra.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'80 per cento economie di bilancio *sino a:* una quota pari al 10 per cento *con le seguenti:* per il 50 per cento economie di bilancio. La restante quota del 50 per cento.

6. 78. (5. 10).

Garra.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota pari al 10 per cento è destinata dalle Amministrazioni ad integrare le risorse degli istituti incentivanti del trattamento economico accessorio, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

6. 61. (5. 63).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 3,

6. 76. (* 5. 83).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 5, sostituire le parole: Al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno *con le seguenti:* Al di fuori dei casi previsti al comma 1, al personale.

6. 90.

La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a tempo pieno, *aggiungere le seguenti:* ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 60 per cento di quella a tempo pieno.

6. 62. (5. 55).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: se non autorizzato, *fino alla fine del comma.*

6. 63. (* 5. 70).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: se non autorizzato, nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa, dalle amministrazioni di appartenenza, *con le seguenti:* , tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dalla amministrazione di appartenenza.

6. 64. (** 5. 85).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di

decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

6. 77. (5. 26).

Biococchi, Villetti.

Al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione.

6. 65. (5. 2).

Frattini.

Al comma 6, sopprimere le parole da: sempreché le prestazioni sino alla fine del comma,

***6. 66.** (* 5. 71).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: sempreché le prestazioni sino alla fine del comma.

***6. 67.** (* 5. 31).

Martinelli, Fontan.

Al comma 6, sopprimere le parole da: sempreché le prestazioni sino alla fine del comma

***6. 68.** (* 5. 56).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere le parole da: sempreché le prestazioni sino alla fine del comma

*** 6. 69.** (* 5. 76).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Carrara, Polizzi, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni aggiungere le

seguenti: , previo sorteggio per individuare il campione,

6. 71. (5. 65).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi, con le seguenti: si avvale.

6. 72. (5. 72).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 1997, con le seguenti: 1° luglio 1997.

Segue compensazione n. 2

6. 73. (5. 84).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: in vigore il 1° marzo 1997, con le seguenti: in funzione il 1° gennaio 1997.

6. 74. (5. 75).

Pampo, Bono, Armani.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO, già assegnati ad amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 1A giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. 83.

La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:
8-bis. Per quanto disposto dai precedenti commi, si darà la precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento.

6. 75. (* 5. 3).

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7

(Congelamento misure emolumenti e trattamento economico di missione, nonchè riduzione dei compensi per lavoro straordinario).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche alle misure dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.

4. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della Pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

7. 212. (6. 19).

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono suscettibili fino alla fine del periodo.

7. 213. (6. 34).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 214. (6. 35).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Presidenza del Consiglio, legge n. 163 1985 e articolo 24 comma 7 della legge 153 del 1994 (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874) variare gli importi come segue:

1997: - 100.000;

1998: - 100.000;

1999: - 100.000.

7. 215. (6. 17).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole stipulano alle condizioni più favorevoli con le seguenti: danno vita ad un rapporto giuridico bilaterale o plurilaterale a condizione che ci sia equità tra le parti.

7. 216. (6. 9).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole stipulano alle condizioni più favorevoli con le seguenti: redigono formalmente un accordo conveniente.

7. 217. (6. 10).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: stipulano alle condizioni più favorevoli con le seguenti: concludono se conveniente.

7. 218. (6. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: favorevoli con la seguente: vantaggiose.

7. 219. (6. 30).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 220. (6. 41).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 221. (6. 40) (Id a 6. 29).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 222. (6. 39).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 223. (6. 38).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: il dipendente fino a: missione.

7. 224. (6. 42).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: utilizza con la seguente: usufruisce.

7. 225. (6. 33).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi. *Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

7. 226. (6. 1).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento.

7. 227. (6. 2).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 4 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.

7. 228. (6. 12) (Id a 6. 3).

Barral, Stefani, Chiappori, Caparini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

7. 229. (6. 4).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

7. 230. (6. 5). (Id a 6.14 e 6.16)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 4 sostituire le parole: 10 per cento con 15 per cento.

7. 231. (6. 6). (Id a 6. 32)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia,
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 4 dopo le parole: 10 per cento aggiungere le seguenti: sino a 20 ore mensili, del 20 per cento sino a 40 ore mensili e del 30 per cento oltre le 40 ore mensili.

Segue compensazione n. 1

7. 232. (6. 18).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine del comma.

7. 233. (6. 44).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: e al personale medico e veterinario delle aziende del servizio sanitario nazionale.

Segue compensazione n. 2

7. 234. (6. 21).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Scuola e università).

1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per

l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998, nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico ed oro-geografico; analoghe misure saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

2. In conformità agli obiettivi indicati al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuole, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e

recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di *handicap*. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 2, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. Gli organi collegiali competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 1, e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini

entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

6. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. È abrogato l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

7. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.

8. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al fine di fronteggiare esigenze eccezionali o comunque impreviste, nel conferimento delle supplenze, i Provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 30 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione per le suddette finalità.

9. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie

solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

10. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

11. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessiva di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge sopracitata.

12. Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spese pari a 500 miliardi, 1.726 miliardi e 2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato «Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori». Il Fondo è ripartito,

sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché quelle del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

14. Per il funzionamento dell'Osservatorio, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'Osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, fino ad un massimo di cinque unità. Il compenso dei componenti l'Osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'Osservatorio, valutate in lire un miliardo annue vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

15. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

16. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della stessa legge.

17. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare d'intesa con le singole università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

18. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

19. I decreti di cui al comma 17 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

20. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non esista un provvedimento di nuova destinazione.

21. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università di cui al comma 20, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 2.

8. 96. (* 7. 18).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto fino a: generali con le seguenti: sulla base delle norme esistenti, i provveditori adotteranno.

8. 104. (7. 18).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: e con

8. 103. (7. 113).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rete scolastica, aggiungere le seguenti: da compiersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 97. (7. 114.)

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati.

***8. 98.**

Grignaffini, Vignali, De Murtas,
Galletti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati.

***8. 99.**

Sbarbati, Brugger, Zeller, Widmann, Caveri, De Murtas,
Lenti, Galletti, Dalla Chiesa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: maggior disagio socio-economico ed.

8. 100.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole ed oro-geografico aggiungere le seguenti: e di montagna con deroghe a quanto previsto dal presente comma ed eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati.

Conseguentemente:

all'articolo 56, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) nella Tabella A, Parte III:

1) al punto 1) è soppressa la parola: « cavalli »;

2) è soppresso il punto 123-ter).

8. 111. (7. 77).

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ed oro-geografico; aggiungere le seguenti: saranno altresì ridotti gradualmente il numero degli alunni per classe, al fine di garantire l'efficacia di intervento dei docenti sia nel programma sia per l'istruzione e preparazione degli alunni, compresi quelli con difficoltà di apprendimento.

Segue compensazione n. 2.

8. 105. (7. 19) (7.121).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buontempo, Bono, Armani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta.

8. 107. (7. 131. id. a 7. 20).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali *con le seguenti:* sentiti i consigli scolastici provinciali e previo parere vincolante del consiglio provinciale territorialmente competente.

8. 102.

Delfino Teresio, Peretti, Follini,
Panetta, Lucchese.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali *con le seguenti:* previo vincolante parere dell'ente locale istituzionalmente competente.

8. 101.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Saranno comunque fatte salve le finalità educative e necessarie per l'esercizio del diritto allo studio delle istituzioni educative.

8. 109. (7. 22. id a 7. 136).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 1; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati gli articoli 51 e 52 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

8. 110. (7. 150).

Aprea.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 2

8. 112. (7. 139).

Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della scuola *con le seguenti:* delle scuole riorganizzate a norma del comma 1 del presente articolo;

Conseguentemente, allo stesso periodo, sopprimere le parole: in conformità agli obiettivi indicati al comma 1.

8. 113. (7. 17). (id a 7. 135).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, .

8. 114. (7. 82).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

8. 115. (7. 23). (id a 7. 134).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo vincolante parere delle competenti commissioni parlamentari..

8. 119.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dallo stesso decreto interministeriale *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

8. 116. (7. 100).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per ciascun grado di scuole aggiungere le seguenti: , privilegiate l'assunzione di personale residente da almeno 5 anni nel territorio della provincia, .

8. 120.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: necessarie per la diffusione fino alla fine del periodo.

8. 117. (7. 81).

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'innovazione.

8. 121.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 3.

8. 123. (7. 171).

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di assicurare la continuità degli alunni portatori di *handicap* è fatto obbligo ai provveditori agli studi di garantire agli insegnanti di sostegno la permanenza nel posto per l'intero ciclo didattico.

Segue compensazione n. 6

8. 127.

Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista.

Segue compensazione n. 6

8. 127.

Teresio Delfino, Peretti, Follini, Panetta.

(Testo così riformulato).

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere le seguenti: anche in deroga ai vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 121 e al comma 7 dell'articolo 128.

8. 124.

Apra.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere le seguenti: anche in deroga ai vincoli di cui al comma 7 dell'articolo 128.

8. 126.

Apra.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: quando sia necessario, aggiungere le seguenti: , nell'ambito dell'organizzazione didattica di riferimento.

8. 125.

Apra.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti criteri dovranno privilegiare l'assunzione di docenti da almeno cinque anni residenti nella regione interessata;

8. 128. (7. 84).

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di nuove assunzioni saranno privilegiati gli insegnanti in graduatoria residenti da almeno cinque anni nella provincia interessata.

8. 129.

Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 5.

- *8. 130.** (7. 25.) (id a 7. 130).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 5.

- *8. 131.** (7. 169).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 6.

Segue compensazione n. 2.

- 8. 132.** (26. 7. 132).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: personale in esubero, aggiungere le seguenti: previa relazione del Ministro al Parlamento sull'efficacia, efficienza e spesa dei corsi di riconversione fino ad oggi effettuati, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, .

- 8. 135.** (7. 85).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le domande di mobilità del personale docente della scuola superiore appartenente a dotazione organica provinciale e che abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento di altre discipline a seguito della partecipazione ai corsi di riconversione professionale hanno la precedenza su tutte le altre domande di mobilità del personale della scuola e sulle immissioni in ruolo di altri docenti con contratto a tempo indeterminato.

- 8. 191** (0. 7. 207. 8)

Apra.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per ridurre ulteriormente la consistenza del personale in esubero sopracitato gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che abbiano ricoperto per almeno due anni l'incarico di presidenza degli istituti secondari, vengono immessi, sino a capienza dei posti disponibili dopo la riorganizzazione di cui al comma 1, nei ruoli direttivi previa frequenza di uno specifico corso di formazione.

Segue compensazione n. 2

- 8. 136** (7. 200).
Napoli, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 7.

Segue compensazione n. 2

- 8. 139** (7. 30).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Benedetti Valentini.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:

7. È abrogato il comma 1, dell'articolo 1, della legge 7 febbraio 1958 n. 88.

- 8. 140** (7. 12).
Sbarbati, Brugger, Zeller, Wid-
mann, Caveri.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a partire dall'anno scolastico 1997-1998, sarà introdotto, come materia obbligatoria nelle scuole elementari pubbliche e private, l'insegnamento dell'educazione motoria.

Segue compensazione n. 2

- 8. 141** (7. 31) (id a 7. 123).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 8.

- 8. 142** (* 7. 162).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 9.

- *8. 143** (7. 161) (7. 166).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 9.

- *8. 144** (7. 5).
Acerno.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

- 8. 145** (7. 204).
Prestigiacomo, Matranga, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Gazzara, Santori, Taborelli, Tortoli, Aprea.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 10.

- *8. 147** (7. 194).
Marinacci, Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 10.

- *8. 148** (7. 166).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 11.

- 8. 149** (7. 167).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 12, sostituire le parole: 500 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

- 8. 150** (7. 52).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 12, sostituire le parole: 500 miliardi con le seguenti: 800 miliardi.

- 8. 151** (7. 53).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 12, sostituire le parole: 500 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

- 8. 152** (7. 50).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I docenti universitari di ruolo restano in servizio attivo fino alla fine dell'anno accademico in cui compiono il settantaduesimo anno di età. A domanda i professori di ruolo possono permanere in servizio, in posizione di fuori ruolo, fino alla fine dell'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.

- *8. 153** (7. 141).
Aprea, Palumbo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I docenti universitari di ruolo restano in servizio attivo fino alla fine dell'anno accademico in cui compiono il settantaduesimo anno di età. A domanda i professori di ruolo possono permanere in servizio, in posizione di fuori ruolo,

fino alla fine dell'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.

***8. 154** (7. 35) (id a 7. 129.)
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

8. 155 (7. 178).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

8. 156 (7. 89).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: in analogia.

8. 157 (7. 9).
Garra.

*Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, sopprimere il
comma 15.*

8. 159 (7. 36) (id a 7. 127).
Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storace, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 14.

8. 138 (* 7. 47).
Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti,
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i componenti dell'osservatorio è previsto il solo rimborso delle spese vive.

8. 160 (7. 105).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle vigenti disposizioni, con le seguenti: nel limite massimo degli emolumenti spettanti ai parlamentari della Repubblica.

8. 161 (7. 45).
Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 14 terzo periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 500 milioni.

8. 162 (7. 177).
Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8. 190 DEL GOVERNO

Dopo le parole: da 1 a 12 aggiungere la parola: non.

0. 8. 190. 1.
Lucchese.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni di cui ai commi da i a 12 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

8. 190.
Governo.

Sopprimere i commi 17, 18 e 19.

***8. 163** (7. 42).

Delfino Teresio, Peretti, Follini,
Panetta, Lucchese, Volonté,
Bastianoni, Fronzuti.

Sopprimere i commi 17, 18 e 19.

***8. 164** (7. 37) (id a 7. 125).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi,
Colonna, Storage, Buon-
tempo, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 17.

8. 165 (7. 157).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, con propri decreti da adottare d'intesa con le università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla progressiva separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato, previo parere dell'Osservatorio, per la valutazione del sistema universitario.

8. 166 (7. 210).

Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Entro l'inizio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli attuali Megatenei saranno scorporati e le facoltà che ad essi fanno capo avranno possibilità di riaggregarsi per formare nuovi atenei, caratterizzati da omogeneità scientifica e disciplinare.

8. 167 (7. 90).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 17, dopo la parola: interessate aggiungere le seguenti parole: sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

8. 168.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 17, sopprimere le parole: , previo parere dell'Osservatorio, .

8. 169 (7. 43).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 17, sostituire le parole: previo parere dell'osservatorio, per la valutazione del sistema universitario con le seguenti: con decreto ministeriale, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. 170 (7. 8).

Garra.

Al comma 17, sostituire le parole: dell'Osservatorio con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti.

8. 171 (7. 91).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 17, dopo le parole: dell'Osservatorio aggiungere le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti.

8. 172 (7. 92).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 18.

8. 173 (* 7. 156).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: previo tassativo parere delle.

8. 174 (7. 174).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 20.

8. 176 (7. 188).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 20, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere e, in fine, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del comma.

8. 192.

La Commissione.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In caso di immobili di cui alla legge n. 1497 del 1939, il decreto indicato al comma 21 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

8. 177 (7. 39 (id a 7. 138)).

Butti, Napoli, Taborelli, Aprea,
Rizzi, Bartolich, Guerra, Alberto Giorgetti, Nicola Pasetto, Manlio Contento, Bracco, Bianchi Clerici, Landolfi, Bono.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero dell'Interno, modificare gli importi come segue:

1997: - 190.000;

1998: - 190.000;

1999: - 190.000.

8. 178 (7. 99).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 21.

*** 8.179** (7. 189).

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 21.

***8. 180** (7. 7).

Garra.

Al comma 21 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie. Le predette intese devono altresì definire in modo contestuale i tempi per il riconoscimento dell'autonomia delle sedi di nuova istituzione già inserite nel piano triennale 1994/1996.

8. 181 (7. 94).

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette intese devono comunque garantire le situazioni di equilibrio finanziario in essere nel caso gli enti locali interessati già contribuiscano al finanziamento delle attività universitarie.

8. 182 (7. 95).

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 1990, n. 239, è ridotta ad anni due e conseguentemente è ridotto ad anni due il periodo di perma-

nenza in ruolo, oggetto di opzione, previsto dall'articolo 1 della citata legge.

8. 183 (7. 49).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Le disposizioni previste ai commi 21 e 22 valgono esclusivamente per le università che presentino piani finanziari atti a garantire la disponibilità dei fondi necessari alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili demaniali oltre che alla realizzazione delle infrastrutture necessarie alla loro fruizione, quali interventi per il verde, i parcheggi e la viabilità.

8. 184 (7. 3).

Conte, Leone, Paroli, Berruti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i professori universitari sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età. È abrogata ogni disposizione che consenta o imponga il collocamento fuori ruolo dei professori universitari prima del loro collocamento a riposo. Le posizioni di fuori ruolo già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1996/1997.

8. 185 (7. 15).

Liotta.

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9

(Personale militare).

1. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e

periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito esclusa l'Arma dei carabinieri, della marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro

otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

2. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 1, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza antica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 1, precisando

le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, 84 miliardi nel 1998 e 138 miliardi nel 1999.

3. L'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 2 non può comunque comportare a regime oneri su-

periori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.

4. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 2, lettera g).

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

6. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo e a quelli partecipanti all'Associazione per la pace di materiali non bellici dichiarati obsoleti per cause tecniche.

7. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, personale militare estero a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: Nel quadro con le seguenti: Nell'ambito.

9. 123 (8. 16).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: ristrutturazione dell'organizzazione con la seguente: riorganizzazione.

9. 124 (8. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ridotte con le seguenti: sono diminuite.

9. 125 (8. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 30 per cento.

9. 126 (8. 80).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

9. 127 (8. 81).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.

9. 128 (* 8. 72).

Teresio Delfino, Peretti, Tasone, Fronzuti.

Al comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.

9. 129 (8. 23).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri ed alla polizia di Stato, è fatto obbligo, agli organi competenti, prima di indire qualsiasi concorso pubblico, di attivare la procedura di mobilità volontaria. La mobilità volontaria deve essere effettuata concedendo il diritto di priorità per la copertura del posto, al personale già in servizio e residente da almeno cinque anni nella regione i cui posti sono da ricoprire.

9. 130 (8. 86).

Signorini, Fontan.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato, è fatto obbligo, agli organi competenti, prima di indire qualsiasi concorso pubblico, di attivare la procedura di mobilità volontaria. La mobilità volontaria deve essere effettuata concedendo il diritto di priorità alla copertura del posto al personale già in servizio e residente da almeno quattro anni nella regione i cui posti sono da ricoprire.

9. 131 (8. 71).

Signorini, Fontan, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 7

9. 132 (8. 83).

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 2, dopo le parole: è delegato, aggiungere le seguenti: acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

9. 133 (8. 89).

Lumia, Bandoli, Paissan, Scalia, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Nardini, Valpiana, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

9. 134 (* 8. 73).

Teresio Delfino, Peretti, Tassone, Fronzuti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: definire per ciascuna Forza armata con le seguenti: stabilire per tutte le Forze armate.

9. 135 (8. 26).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in relazione alle con le seguenti: in misura delle.

9. 136 (8. 48).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in rapporto.

9. 137 (8. 27).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: alle esigenze con le seguenti: alle necessità.

9. 138 (8. 50).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da assicurare con le seguenti: da garantire.

9. 139 (8. 49).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: al fine di, con le seguenti: con lo scopo di.

9. 140 (8. 77).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

9. 141 (8. 56).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.

9. 142 (* 8. 74).

Teresio Delfino, Peretti, Tassone, Fronzuti.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: tenendo conto dei, con le seguenti: considerando i.

9. 143 (8. 79).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2 sopprimere la lettera f).

9. 144 (8. 57).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 2, lettera f) sostituire la parola: mediante, con la seguente: con.

9. 145 (8. 78).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

9. 146 (8. 2.)

Romano Carratelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, prima delle parole: L'ordinamento aggiungere le seguenti: Ferme restando le economie previste dal comma 2, lettera h).

9. 147 (* 8. 3).

Romano Carratelli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: L'ordinamento derivante dai decreti legislativi con le seguenti: La nuova normativa.

9. 152 (8. 40).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non può con le seguenti: non potrà.

9. 153 (8. 41).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Sopprimere il comma 4.

***9. 148** (* 8. 12).

Garra.

Sopprimere il comma 4.

***9. 149** (* 8. 25).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare con le seguenti: Al Governo della Repubblica è conferita una ulteriore delega per emanare.

9. 150 (8. 38).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

9. 151 (8. 76).

Teresio Delfino, Peretti, Tassone, Fronzuti.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

9. 155 (8. 5.)

Romano Carratelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, sentiti i COCER competenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

per riordinare lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, da realizzare attraverso la revisione dei ruoli normale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, non alimentazione o riduzione organica, ovvero attraverso l'istituzione e l'incremento di un ruolo speciale alimentato dal ruolo ispettori. I decreti prevederanno altresì disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i predetti decreti legislativi.

9. 154 (* 8. 62).

Ruffino.

Sopprimere il comma 6.

***9. 156** (* 8. 84).

Bono, Armani.

Sopprimere il comma 6.

***9. 157** (* 8. 17).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Bampo, Frigerio, Terzi, Vascon.

Al comma 6, sostituire le parole: dei vigenti accordi di con le seguenti: delle disposizioni in vigore in tema di.

9. 158 (8. 34).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: , e solo se c'è una motivata richiesta, .

9. 159 (8. 31).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, sostituire le parole: non bellici per cause tecniche con le seguenti: dichiarati obsoleti per cause tecniche, esclusi i sistemi d'arma.

9. 160.

Spini, Ruffino, Romano Carratelli, Lavagnini, Garparri.

Alla fine del comma 6, aggiungere:

« È autorizzata altresì, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, la cessione di altri materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche ».

9. 179.

Governo.

Al comma 6, sostituire la parola: obsoleti con la seguente: fatiscenti.

9. 161 (8. 37).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, sostituire la parola: obsoleti con la seguente: in disuso.

9. 162 (8. 36).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sostituire la parola: obsoleti con la seguente: vetusti.

9. 163 (8. 28).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esclusi da questi materiali i sistemi d'arma o parti di esse.

***9. 164** (* 8. 6).

Romano Carratelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esclusi da questo materiale sistemi d'arma o parte di esse.

***9. 165** (* 8. 90).

Nardini, Valpiana, Paissan, Scaglia, Lumia, Bandoli, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Saronara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Proccacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È altresì autorizzata la cessione a titolo gratuito di materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

9. 166 (8. 61).

Bicocchi, Villetti.

Sopprimere il comma 7.

9. 167 (8. 39).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati con le seguenti: della collaborazione internazionale.

9. 168 (8. 29).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: dei rapporti aggiungere le seguenti: di reciprocità.

9. 169 (8. 46).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in materia di sviluppo sociale, tecnico, e culturale con le seguenti: nel settore degli scambi culturali e professionali.

9. 170 (8. 30).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sviluppo sociale, tecnico e culturale aggiungere le seguenti: e all'insegna del principio di reciprocità ed equilibrio numerico negli scambi.

9. 171 (8. 70).

Bampo, Frigerio, Terzi, Vascon.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sviluppo sociale, tecnico e culturale aggiungere le seguenti: e a condizione di reciprocità.

9. 172 (8. 64).

Bampo, Frigerio, Terzi, Vascon.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: personale militare estero, aggiungere le seguenti: facente parte di Forze armate di Stati nei confronti dei quali:

a) non sia in corso embargo deliberato in sede Onu o Unione europea;

b) non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni unite, o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;

c) non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.

9. 173 (8. 91).

Paissan, Scalia, Lumia, Bandoli, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Nardini, Valpiana, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello, Moroni.

Al comma 7, sopprimere le parole: nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, .

9. 174 (8. 44).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

9. 175 (8. 15).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: è, altresì, autorizzato a concedere con le seguenti: procederà all'erogazione dei.

9. 176 (8. 43).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Comunque escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale militare proveniente da Paesi in

guerra o che violino i diritti umani oppure sorretti da governi a regime militare.

9. 177 (8. 7.)

Romano Carratelli.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Personale di leva).

1. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'esercito, nella marina militare e nell'aeronautica militare a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva è di 10 mesi.

2. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento la durata della ferma di leva è di 14 mesi.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberanti conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.

4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata della ferma di leva per i militari alle armi in servizio di leva alla data stessa, garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.

5. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione

europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

6. Allo scopo di favorire l'integrazione dei militari di leva delle Forze armate nella società civile e l'accesso al mondo del lavoro nel primo anno dal congedo, il Ministero della difesa provvede all'assistenza dei militari che cessano dal servizio, con la diffusione delle informazioni riguardanti i bandi di concorso e le offerte d'assunzione delle pubbliche amministrazioni e del settore privato. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, in qualunque forma prestato, costituisce titolo da valutare ai fini dei pubblici concorsi e del collocamento in graduatoria nelle liste di lavoro delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

7. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.

8. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

9. In relazione a quanto previsto dal comma 7, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti dispo-

nibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

10. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.

11. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.

13. Al personale di cui al comma 11 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

14. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'im-

piego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 1.

10. 6 (9. 73).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire la parola: incorporato, con la seguente: reclutato.

10. 7 (9. 70).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'aeronautica militare con le seguenti: aeronautica e nel servizio civile.

10. 8 (9. 12).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Al comma 1, dopo le parole: nell'aeronautica militare aggiungere le seguenti: e per il personale che svolge servizio civile sostitutivo.

10. 106 (9. 121).

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: aeronautica militare aggiungere le seguenti: o che debba svolgere il servizio civile.

10. 9 (9. 103).

Paissan, Scalia, Lumia, Bandoli, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Nardini, Valpiana, Saonara,

Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: è di, con le seguenti: sarà diminuita a.

10. 10 (9. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire le parole: è di, con le seguenti: è ridotta a.

10. 11 (9. 69).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi con le seguenti: la durata della ferma di leva è di 2 mesi.

10. 12 (9. 27).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi con le seguenti: la durata della ferma di leva è di 4 mesi.

10. 13 (9. 34).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi con le seguenti: la durata della ferma di leva è di 6 mesi.

***10. 14** (* 9. 35).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi *con le seguenti* la durata della ferma di leva è di 6 mesi.

***10. 15** (* 9. 1).

D'Ippolito.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mesi *con le seguenti:* 6 mesi.

***10. 16** (* 9. 99).

Bono, Armani.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 mesi *con le seguenti:* 6 mesi .

***10. 100.**

Savarese, Becchetti.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi *con le seguenti:* la durata della ferma di leva è di 8 mesi.

10. 17 (9. 36).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: la durata della ferma di leva è di 10 mesi *con le seguenti:* la durata della ferma di leva è di 8 mesi con riduzione annuale del contingente nel limite del 33,3 per cento al fine di garantire la soppressione del servizio di leva entro tre anni dalla approvazione della presente legge realizzando il nuovo modello di difesa su base volontaria.

10. 18 (9. 93).

Teresio Delfino, Peretti, Tas-
sone, Fronzuti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per coloro i quali sono arruolati dal 1° novembre, la ferma di leva è di 11 mesi.

10. 20 (9. 90).

Bampo, Frigerio, Terzi, Vascon.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 1998 la durata della ferma di leva è di 8 mesi e dal 1 gennaio 1999 è di 6 mesi.

10. 21 (9. 100).

Bono, Armani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione ha effetto anche nei confronti del personale di leva incorporato in data antecedente al 1° gennaio 1997, ivi compreso quello dei servizi ausiliari non remunerati.

10. 22 (9. 118).

Prestigiacomo, Matranga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale di leva incorporato dal 1° gennaio al 31 ottobre 1996, la durata della ferma di leva è ridotta in ragione di quindici giorni, per il primo contingente 1996, e di ulteriori 5 giorni, per ogni contingente successivo.

10. 23 (9. 5).

Romano Carratelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il numero complessivo di coloro che debbono prestare servizio militare di leva è ridotto, in ragione di anno, da 140 mila a 100 mila unità.

10. 24 (9. 102).

Bono, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975,

n. 191, come sostituito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269, è sostituito dal seguente:

«6) appartenente a famiglia di cui almeno un altro figlio abbia prestato o presti servizio militare».

10. 25 (9. 6).

Romano Carratelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per coloro che svolgono il servizio di leva come ausiliari nell'Arma dei carabinieri, la durata della ferma di leva è di 12 mesi.

10. 26 (9. 16).

Romano Carratelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

***10. 27** (* 9. 114).

Lavagnini, Romano Carratelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

***10. 28** (* 9. 89).

Ruffino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento

ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

***10. 29** (* 9. 86).

Spini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

*** 10. 105** (* 9. 114).

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

*** 10. 103** (* 9. 114).

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, sono sostituite dalle seguenti: 9 mesi.

10. 30 (9. 33).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 10 mesi.

10. 31 (9. 23).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 11 mesi.

10. 32 (9. 24).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 12 mesi.

***10. 33** (9. 32).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 12 mesi.

***10. 101.**

Savarese, Becchetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi con le seguenti: 12 mesi con riduzione annuale del contingente del 20 per cento.

***10. 34** (* 9. 113).

Lavagnini, Aleffi, Gasparri, Alboni, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini, Mitolo, Cosentino, Tassone, Giannattasio.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 12 mesi con riduzione annuale del contingente del 20 per cento.

***10. 35** (* 9. 94).

Tassone, Fronzuti.

Al comma 2, sostituire le parole: 14 mesi, con le seguenti: 13 mesi.

10. 36 (9. 25).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

***10. 37** (* 9. 14).

Garra.

Sopprimere il comma 3.

***10. 38** (* 9. 75).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In relazione alle nuove esigenze dello strumento militare, alle connesse riduzioni della forza bilanciata, alle dinamiche demografiche, e alle indicazioni del Parlamento, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino dei Capi VIII e IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

10. 39 (9. 85).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 3, dopo le parole a emanare aggiungere le seguenti: acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

10. 40 (9. 104).

Crucianelli, Bandoli, Paissan, Scalia, Lumia, Lucidi, Steluti, Nardini, Valpiana, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello, Moroni.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.

10. 41 (* 9. 95).

Peretti, Tassone, Fronzuti.

Al comma 3, sostituire la parola: nazionale, con le seguenti: volontario sostitutivo del servizio di leva.

10. 42 (9. 91).

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel decreto legislativo di cui al comma 3 il Governo è tenuto a rispettare il seguente principio:

il servizio di leva deve svolgersi nel territorio della regione di appartenenza a meno di diversa richiesta da parte dei giovani chiamati alle armi.

10. 43. (9. 3).

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Sbarbati, Tarditi, Rodeghiero, Olivieri, Fontan, Piscitello, Alborghetti, Lucchese, Acierno, Maticena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 3, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

10. 44 (9. 8).

Romano Carratelli.

Sopprimere il comma 4.

10. 45 (9. 76).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro un mese.

10. 46 (9. 29).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i militari alle armi, con la seguente: il personale.

10. 47 (9. 7).

Romano Carratelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per i militari alle armi aggiungere le seguenti: e per gli obiettori in servizio sostitutivo civile,

10. 48 (9. 105).

Nardini, Valpiana, Paissan, Scaglia, Lumia, Bandoli, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello, Moroni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alle armi.

10. 104.

La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

10. 49 (9. 77).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 5, dopo le parole: i militari di leva aggiungere le seguenti: e gli obiettori in servizio sostitutivo civile.

Conseguentemente, dopo le parole: ai consigli di rappresentanza aggiungere le seguenti: e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.

10. 50 (9. 106).

Crucianelli, Bandoli, Paissan, Scaglia, Lumia, Lucidi, Stel-

luti, Nardini, Valpiana, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello, Moroni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli studenti che frequentano, fino al secondo anno fuori corso, corsi di laurea o di diploma presso università o istituti di istruzione superiore, svolgono il servizio militare di leva nel comune o nella regione in cui ha sede l'università presso il quale risultano iscritti.

10. 51 (9. 9).

Romano Carratelli.

Sopprimere il comma 6.

10. 52 (9. 78).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

10. 53 (9. 96).

Tassone, Fronzuti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: l'integrazione dei militari di leva delle Forze armate nella società civile e l'accesso al mondo del lavoro nel primo anno dal congedo, con le seguenti: l'inserimento occupazionale dei militari dopo il congedo.

10. 54 (9. 30).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di leva delle Forze armate aggiungere le seguenti: e degli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile.

Conseguentemente, dopo le parole: assistenza dei militari, aggiungere le seguenti: e degli obiettori di coscienza.

10. 55 (9. 107).

Lumia, Bandoli, Paissan, Scalia, Crucianelli, Lucidi, Stelluti, Nardini, Valpiana, Saonara, Pozza Tasca, Leccese, Galletti, Buffo, De Cesaris, Brunetti, Gardiol, Cento, Gambale, Mantovani, Procacci, Dalla Chiesa, Cangemi, Malavenda, Rodeghiero, Bolognesi, Vignali, Bielli, Nappi, Sciacca, Altea, Maselli, Saia, Piscitello, Moroni.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

10. 56 (9. 17).

Michelangeli, Carazzi, Moroni, Nardini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 è sostituito dal seguente: « 4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e comunque distanti non oltre 100 chilometri da essa ».

10. 57 (9. 10).

Romano Carratelli, Ruzzante, Massimo Grillo.

Sopprimere il comma 7.

10. 58 (9. 79).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 7, sostituire le parole: periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio con le seguenti: periodo di 12, 18 o 24 mesi, previa domanda da presentare entro il sesto mese di servizio.

10. 59 (9. 21).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10. 60 (9. 31).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Sopprimere il comma 8.

10. 61 (9. 80).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 8, sostituire le parole: si applicano, con le seguenti: non si applicheranno.

10. 62 (9. 57).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il trattamento economico spettante ai volontari di truppa in ferma breve è corrisposto, dal 1° gennaio 1997, sotto forma di assegno mensile.

10. 63 (9. 11).

Romano Carratelli.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: delineare.

10. 64 (9. 48).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: specificare.

10. 65 (9. 53).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: precisare.

10. 66 (9. 52).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: decidere.

10. 67 (9. 51).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: determinare.

10. 68 (9. 50).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: stabilire.

10. 69 (9. 28).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: definire, con la seguente: esporre.

10. 70 (9. 49).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: annualmente, con le seguenti: ogni mese.

10. 71 (9. 55).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: annualmente, con le seguenti: ogni due mesi.

10. 72 (9. 60).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire le parole: annualmente, con le seguenti: semestralmente.

10. 73 (9. 58).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: annualmente, con le seguenti: ogni sette mesi.

10. 74 (9. 59).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: annualmente, con le seguenti: ogni otto mesi.

10. 75 (9. 56).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sopprimere la parola: l'entità.

10. 76 (9. 47).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: computandoli, con la seguente: decidendo.

10. 77 (9. 46).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: computandoli, con la seguente: valutandoli.

10. 78 (9. 54).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 9, sostituire la parola: computandoli, con la seguente: calcolandoli.

10. 79 (9. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Sopprimere il comma 10.

10. 80 (9. 82).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 10, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: nel limite massimo di un mese.

10. 81 (9. 44).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 10, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: nel limite massimo di due mesi.

10. 82 (9. 45).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: 20.000 unità fino a: 12.500 unità con le seguenti: 18.000 unità nel 1997, 15.500 unità nel 1998, 12.500 unità nel 1999 e 10.500 unità.

***10. 83** (* 9. 111).

Lavagnini, Aleffi, Gasparri, Alboni, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini, Mitolo, Cosentino, Tassone, Giannattasio.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: 20.000 unità fino a: 12. 500 unità con le seguenti: 18.000 unità nel 1997, 15.500 unità nel 1998, 12.500 unità nel 1999 e 10.500 unità.

***10. 84** (* 9. 97).

Tassone, Fronzuti.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: con i Ministri delle finanze e dell'interno, aggiungere le seguenti: nonché di grazia e giustizia.,

10. 102 (9. 122).

Governo.

Al comma 11, sostituire la parola: ripartizione, con la seguente: distribuzione.

10. 85 (9. 68).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: ripartizione, con la seguente: suddivisione.

10. 86 (9. 43).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve comunque garantire un'equa ripartizione fra i giovani richiedenti di tutte le regioni d'Italia.

10. 87 (9. 4).

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Sbarbati.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'Arma dei carabinieri è attribuito, per il 1997, non meno del settantatré per cento del predetto contingente, per il 1998 non meno dell'ottantatré per cento, per il 1999 non meno del novantacinque per cento e, a decorrere

dal 2000, non meno del novantasei per cento. Eventuali flessioni del contingente annuo al di sotto delle 14.500 unità dovranno comunque trovare paritetiche compensazioni nella forza organica, incorporando personale volontario.

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quest'ultimo valore è elevato di 0,5 punto percentuale a partire dal 1° gennaio 1998 e di 2 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 1999.

10. 88 (9. 109).

Lavagnini, Aleffi, Gasparri, Alboni, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini, Mitolo, Cosentino, Tassone, Giannattasio.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'Arma dei carabinieri è attribuito, per il 1997, non meno del settantatre per cento del predetto contingente, per il 1998 non meno dell'ottantatre per cento, per il 1999 non meno del novantacinque per cento e, a decorrere dal 2000, non meno del novantasei per cento.

***10. 89** (* 9. 101).

Armani, Bono.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'arma dei Carabinieri è attribuito, per il 1997, non meno del settantatré per cento del predetto contingente, per il 1998 non meno dell'ottantatré per cento, per il 1999 non meno del novantacinque per cento e, a decorrere dal 2000, non meno del novantasei per cento.

***10. 90** (* 9. 120).

Tassone, Giannattasio, Benedetti Valentini, Cosentino, Lavagnini, Mitolo, Aleffi, Antonio Rizzo.

Al comma 12, sostituire la parola: espleta, con la seguente: svolge.

10. 91 (9. 67).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Sopprimere il comma 13.

10. 92 (9. 72).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 13, sostituire le parole: è corrisposta, con le seguenti: è attribuito il diritto alla corresponsione.

10. 93 (9. 64).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 13, sostituire le parole: è corrisposta, con le seguenti: è devoluta.

10. 94 (9. 66).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 13, sostituire le parole: è corrisposta, con le seguenti: è devoluto il corrispettivo e.

10. 95 (9. 65).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Sopprimere il comma 14.

10. 96 (9. 71).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, dopo le parole: di grazia e giustizia aggiungere le seguenti: e acquisito il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

10. 97 (9. 108).

Paissan, Scalia, Lumia, Bandoli,
Crucianelli, Lucidi, Stelluti,
Nardini, Valpiana, Saonara,
Pozza Tasca, Leccese, Gal-
letti, Buffo, De Cesaris, Bru-
netti, Gardiol, Cento, Gam-
bale, Mantovani, Procacci,
Dalla Chiesa, Cangemi, Ma-
lavenda, Rodeghiero, Bolo-

gnesi, Vignali, Bielli, Nappi,
Sciacca, Altea, Maselli, Saia,
Piscitello, Moroni.

Al comma 14, sostituire le parole: sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, con le seguenti: verranno definite le procedure per la chiamata che dovranno rispondere ai criteri di funzionalità al fine di semplificarle.

10. 98 (9. 62).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, sostituire le parole: sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, con le seguenti: verranno stabiliti i criteri di funzionalità per semplificare le procedure per la chiamata.

10. 99 (9. 61).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Wid-
mann, Zeller, Brugger, Ca-
veri, Detomas, Olivieri.

Compensazione n. 1

*Conseguentemente, modificare gli im-
porti alla tabella C.*

*Legge n. 146 del 1980, articolo 36
Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):*

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

*Legge n. 163 del 1985 e articolo 24,
comma 7, della legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567
16603 16674 16675 17776 16800 17870 17871
17872 17873 17874):*

1997: - 380.000;

1998: - 380.000;

1999: - 380.000.

Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000;

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 320.000;

1998: - 320.000;

1999: - 320.000.

Conseguentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento dei cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate

rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che

non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento dei cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000.

Compensazione n. 6

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera

a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

(Le compensazioni costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge n. 2372, nei quali sono richiamate).

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 138-151-638-1019. — NUOVE
NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI
FRANTOI OLEARI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFI-
CATO, DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO) (2616)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide).

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le seguenti: può avvenire, con le parole: avviene.

1. 1.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Limiti di accettabilità).

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con

propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1 sopprimere le parole: per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. 2.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

Al comma 1 sopprimere le parole da: di cinquanta metri cubi, *fino a:* ciclo tradizionale e.

2. 3.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

Al comma 2 sostituire la parola: ridurre, *con la parola:* modificare.

2. 1.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Comunicazione preventiva).

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispet-

tivo albo professionale, sull'assetto pedo-geomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'ideale distribuzione.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1 sostituire la parola: idrologiche, *con la parola:* idrogeologiche.

3. 1.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

ARTICOLI 4, 5, 6 e 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modalità di spandimento).

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

ART. 5.

(Esclusione di talune categorie di terreni).

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

ART. 6.

(Stoccaggio).

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 giorni in silos, cisterne o vasche interrato o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.

ART. 7.

(Competenze delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione

con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.

4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1 sostituire le parole: cinquecentomila a un milione, con le parole: 1 milione a lire 3 milioni.

8. 3.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comma 2.

8. 2.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

Al comma 2 sostituire le parole: da lire un milione a lire tre milioni, con le seguenti: da lire tre milioni a lire cinque milioni.

8. 1.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Controlli).

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali

per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.

2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonché sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sopprimere il comma 1.

9. 1.

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Caruso, Franz, Losurdo.

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. È abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, commi 2 e 3, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.

4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 e dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e successive modificazioni.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

sottolineato che l'ovicoltura rappresenta una coltura tradizionale per larghissime zone del Paese, consentendo, soprattutto nelle aree interne e collinari, il mantenimento di un adeguato livello occupazionale in agricoltura e conseguentemente garantendo la funzione di presidio del territorio svolta dai coltivatori;

evidenziato che le acque di vegetazione costituiscono una potenziale risorsa energetica che deve essere valorizzata;

rilevata l'utilità che i terreni agricoli siano ciclicamente utilizzati per un razionale spargimento delle acque di vegetazione, che svolgono una benefica azione fertilizzante compatibile con l'esercizio dell'attività produttiva;

considerato che il provvedimento in esame configura un corretto rapporto di collaborazione tra i privati e la Pubblica amministrazione, che indirizza lo svolgimento dell'attività di spandimento, contenendo la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali con le legittime esigenze della produzione,

impegna il Governo

nello svolgimento delle competenze attribuite dalla legge a tener conto delle diverse caratteristiche, anche territoriali, della produzione olivicola ed a valorizzare le attribuzioni degli enti locali, province e comuni, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

(9/2616/1)

Servodio, Ferrari, Pepe, Poli Bortone.

La Camera,

esaminate le proposte di legge n. 2616 ed abbinare;

rilevata la necessità di non contraddire il principio costituzionale che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e prevede che la Repubblica promuova le condizioni che rendono effettivo questo diritto;

osservato che i piccoli impianti di molitura delle olive, in talune zone del Paese, sono stati tradizionalmente collocati nei pressi di corsi d'acqua senza che ciò determinasse pericoli ambientali, anche in conseguenza del fatto che tali impianti non utilizzano sostanze chimiche per la lavorazione ma semplice acqua;

valutata la necessità di tener conto delle esigenze di questi impianti, che altrimenti si vedrebbero costretti ad affrontare i costi insostenibili derivanti dall'adeguamento alla nuova normativa oppure a cessare la loro attività,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di garantire la continuità del lavoro dei piccoli frantoi anche per la stagione

olivicola 1996-1997, in attesa di un più organico ed equo riordino normativo della materia.

(9/2616/2)

Chiappori, Roscia, Anghinoni, Ciapucci, Lembo, Poli Bortone, Nuccio Carrara.

La Camera,

in considerazione della complessa articolazione e delle differenti caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e di conformazione idraulica dei terreni nelle varie regioni e province, ed all'interno delle stesse, che impongono particolari modalità di spandimento delle acque di vegetazione reflue dei frantoi oleari,

impegna il Governo

a far impartire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, direttive per la redazione dei piani di smaltimento in grado di garantire un'articolazione dei parametri stabiliti in rapporto alla particolare natura geologica dei terreni, ai tipi di lavorazione, alla pratica irrigua, alla vulnerabilità delle falde.

(9/2616/3)

Saraca, Scarpa Bonazza Buora, Errigo, Rebuffa, Vincenzo Bianchi, Gagliardi, de Ghislanzoni Cardoli, Burani Procaccini, Scajola, Nan, Bruno, Leone, Piva, Tattarini, Di Nardo, Poli Bortone, Lo Surdo.

La Camera,

considerato che:

la proposta di legge n. 2616 permette l'utilizzazione per fini agronomici delle acque reflue dei frantoi oleari in modo da consentire la legalizzazione di una tecnica di smaltimento ritenuta positiva da molti settori della ricerca scientifica e agricola,

purché sia realizzata sotto controllo in modo da risultare competitiva con l'ambiente, e di porre rimedio alle conseguenze provocate dall'avvenuta bocciatura del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 443 che rischiava di bloccare la campagna olivicola appena iniziata;

in particolare, andavano resi più vincolanti e temporalmente determinate le disposizioni dell'articolo 7 formulando come richiesta certa, e non come possibilità, la redazione dei piani di spandimento delle acque di vegetazione da parte delle regioni e province autonome;

la necessità di fornire maggiori specificazioni nelle modalità di spandimento delle acque di vegetazione per evitare i rischi di inquinamento e di danni all'ambiente e in particolare il ruscellamento specificatamente richiamato all'articolo 4 della proposta di legge;

occorre dare strumenti tecnico-giuridici ai sindaci per poter efficacemente esercitare i compiti a loro assegnati,

impegna il Governo

ad attivare ogni forma di intervento necessaria affinché le regioni redigano entro il 31 marzo 1997 i piani di spandimento delle acque di vegetazione; a rendere operative le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nelle regioni dove non sono ancora esistenti; a prevedere la necessaria assistenza tecnico-giuridica perché i sindaci possano esercitare le funzioni autorizzative e di vigilanza previste dalla legge.

(9/2616/4)

Pecoraro Scanio, Cento, De Benetti, Procacci, Poli Bortone, Nuccio Carrara.

La Camera,

al fine di meglio differenziare l'uso agronomico delle acque di vegetazione dei

frantoi oleari dai casi di smaltimento dei rifiuti,

impegna il Governo

ad esaminare disposizioni che chiariscano, che ove venga violata la normativa sullo spandimento delle acque di vegetazione vanno applicate le disposizioni della

legge n. 319 del 1976 e le vigenti norme in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.

(9/2616/5)

Procacci, Pecoraro Scanio, De Benetti, Poli Bortone, Nuccio Carrara.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 novembre 1996.**

Dini, Fantozzi, Fassino, Muzio, Prodi, Sales.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 novembre 1996 sono state presentate alla presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TRANTINO e CONTI: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e nuove norme in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana » (2628);

AMORUSO ed altri: « Nuove norme concernenti il sistema di assicurazione e di finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed alla esecuzione di lavori all'estero » (2629);

ROSSETTO e NEGRI: « Norme per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private, con esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (2630);

MUZIO: « Norme per il recupero e la valorizzazione artistico-ambientale del parco naturale e dell'area attrezzata del Sacro Monte di Crea » (2631);

MARINACCI e VOLONTÈ: « Norme per la promozione di nuova imprendito-

rialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse » (2632);

SARACENI: « Abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione » (2633);

FERRARI ed altri: « Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e dei servizi di sviluppo in agricoltura » (2634);

NIEDDA: « Norme in materia di raccolta di segnali di allarme provenienti da veicoli in movimento » (2635);

MOLINARI: « Modifica all'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di centri di servizio del Ministero delle finanze » (2636);

MOLINARI: « Modifica all'articolo 14 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale » (2637).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data 6 novembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente

proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

NOVELLI: *Articolo 96-bis, comma 3: Introduzione della verifica parziale dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge (doc. II, n. 14).*

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CARLI ed altri: «Disciplina dei circoli giovanili e istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i giovani» (966) *Parere delle Commissioni IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica» (1967);

alla II Commissione (Giustizia):

VALPIANA ed altri: «Modifiche agli articoli 151 e 156 del codice civile in tema di abolizione dell'addebito della responsabilità nella separazione giudiziale dei coniugi» (1477) *Parere della I Commissione;*

alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

TRANTINO ed altri: «Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente le pene per il corruttore» (2582);

TREMAGLIA: «Istituzione dell'Autorità per la tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione» (2586).

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento civile e di un procedimento penale ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 28 giugno 1996, pervenuta alla Camera il 4 novembre 1996, il presidente del tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (reiterato, nell'identico testo, da ultimo dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento civile iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Con ordinanza del 25 ottobre 1996 pervenuta alla Camera il 4 novembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, nell'identico testo, da ultimo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, nn. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia delle citate ordinanze sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter nn. 49 e 50).

Trasmissione dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 2 ottobre 1996, ha trasmesso il testo della seguente risoluzione:

sul seguito da dare alla Conferenza interparlamentare sulla lotta contro le frodi ai danni del bilancio comunitario (23 e 24 aprile 1996): per un'azione concertata dell'Unione e degli Stati membri » (doc. XII, n. 31).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferito alla VI Commissione permanente e, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 ottobre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nelle risposte alle interrogazioni CASINI ed altri n. 4-00941 e SERVODIO n. 4-01085, pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 17 settembre 1996, concernenti l'apertura di un Consolato generale d'Italia in Montenegro.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del controllo ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso le valutazioni sulla legge finanziaria 1997 approvate da quel consesso e nella seduta del 16 ottobre 1996 (doc. XXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione della nomina del dottor Corrado SCIVOLETTO a commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da paesi extracomunitari.

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione della nomina del dottor Luigi ROSSI a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Tale comunicazione è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.